




REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Garibaldi, 4 - 38049 VIGOLO VATTARO

Tel. e fax 0461 848878 - C.F. 80018600223

**Istituto Comprensivo
di Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado
VIGOLO VATTARO (TN)**

STATUTO DELL'ISTITUZIONE

Indice

Capo I: Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

- Art. 1: Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica
- Art. 2: Scopo dell'Istituzione scolastica
- Art. 3: Autonomia dell'Istituzione
- Art. 4: Principi generali dell'Istituzione
- Art. 5: Criteri di organizzazione

Capo II: Organi dell'Istituzione autonoma

- Art. 6: Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione
- Art. 7: Funzioni del Consiglio dell'Istituzione
- Art. 8: Funzioni del Dirigente dell'istituzione
- Art. 9: Composizione del Collegio dei docenti
- Art. 10: Funzioni del Collegio dei docenti
- Art. 11: Composizione del Consiglio di classe
- Art. 12: Funzioni del Consiglio di classe
- Art. 13: Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione
- Art. 14: Funzioni del Nucleo interno di valutazione
- Art. 15: Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti
- Art. 16: Consulta dei genitori

Capo III: Strumenti di programmazione e organizzazione

- Art. 17: Contenuti del Progetto di istituto
- Art. 18: Approvazione e durata del Progetto di istituto
- Art. 19: Carta dei servizi
- Art. 20: Contenuti del Regolamento interno
- Art. 21: Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti
- Art. 22: Modalità di approvazione dei regolamenti

Capo IV: Strumenti di programmazione finanziaria

- Art. 23: Bilancio di previsione e conto consuntivo

Capo V: Partecipazione all'attività dell'Istituzione

- Art. 24: Diritto di riunione e di assemblea
- Art. 25: Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

Capo VI: Rapporti con il territorio

- Art. 26: Partecipazione a progetti e iniziative

Capo VII: Norme finali

- Art. 27: Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell'Istituzione

Art. 1

Denominazione e stemma dell'Istituzione scolastica

1. Questo è lo Statuto dell'Istituzione scolastica, denominata "Istituto comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado – Vigolo Vattaro", che è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento.



REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO



ISTITUTO COMPrensIVO DI SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Garibaldi, 4 - 38049 VIGOLO VATTARO

Tel. e fax 0461 848878 - C.F. 80018600223

Art. 2

Scopo dell'Istituzione scolastica

1. L'Istituzione scolastica, di seguito indicata con il termine "Istituzione", è il luogo dove i giovani cittadini esercitano il loro diritto-dovere all'istruzione intesa come acquisizione di saperi, di conoscenze, di cultura, di competenze, in un'ottica di formazione continua e permanente lungo l'arco della vita. Essa pone tra le finalità prioritarie l'educazione dei futuri cittadini e la formazione ai valori.

Art. 3

Autonomia dell'Istituzione

1. L'Istituzione si riconosce nei principi e nei valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana. L'Istituzione è ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia riconosciuta dalla normativa vigente. L'autonomia didattica, in particolare, si concretizza e si articola nel Progetto d'istituto, che è il documento fondamentale e costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione.
2. L'Istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale e sviluppando il dialogo con le comunità locali.

Art. 4

Principi generali dell'Istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa provinciale e nazionale sull'ordinamento scolastico e formativo, e riconoscendo la centralità dello studente quale soggetto fondamentale nel processo di apprendimento, l'Istituzione si informa ai seguenti principi generali:
 - a) promuovere l'educazione integrale degli studenti, ispirandosi ai principi di equità, trasparenza e pari opportunità, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
 - b) istruire e formare giovani capaci di concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio vicino e lontano nel rispetto dell'ambiente e delle esigenze di una crescita sostenibile;
 - c) educare ai valori della pace, della solidarietà e della cooperazione;

- d) assicurare un sereno ambiente di dialogo, confronto, arricchimento reciproco con l'intento di favorire una crescita migliore della comunità scolastica in senso democratico e civile;
- d) promuovere la valorizzazione delle differenze di genere e la realizzazione delle pari opportunità;
- e) attivare servizi e iniziative per il sostegno e l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, derivanti da disabilità, da disturbi o difficoltà di apprendimento ovvero da situazioni di svantaggio dovute a particolari condizioni sociali o ambientali;
- f) favorire iniziative di scambio e apprendimento in Europa e in Paesi extraeuropei;
- g) favorire l'accoglienza e l'integrazione culturale dei cittadini stranieri e degli immigrati;
- h) promuovere e favorire la formazione dei docenti e dei genitori, prevedendo anche iniziative congiunte;
- i) promuovere e sostenere la partecipazione delle famiglie alla gestione dell'istituzione;
- j) promuovere la conoscenza del territorio montano e la valorizzazione delle attività e del patrimonio alpino;
- k) promuovere e attuare esperienze di scambio e collaborazioni con altre istituzioni scolastiche e formative in un'ottica di accordi di rete;
- l) promuovere attività di scambio e collaborazioni con enti e istituzioni extrascolastiche tramite convenzioni e accordi di programma.

Art. 5

Criteri di organizzazione

1. L'Istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto di istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
 - b) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con gli enti, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'Istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
 - c) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile, razionale e trasparente delle risorse disponibili;
 - d) valutazione sistematica del servizio erogato in base agli obiettivi previsti dal Progetto di istituto;
 - e) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, requisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita della scuola da parte di tutta la comunità;
 - f) documentazione e condivisione del patrimonio bibliografico, multimediale, tecnico-scientifico e culturale prodotto all'interno dell'istituzione.

Capo II

Organi dell'Istituzione autonoma

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione è composto da 18 membri così suddivisi:
 - a) il Dirigente dell'istituzione;
 - b) 6 rappresentanti dei docenti;
 - c) 6 rappresentanti dei genitori;
 - d) 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) 4 rappresentanti del territorio senza diritto di voto.
2. Il Consiglio dell'Istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le

riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il Consiglio dell'Istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza.
4. Tutti i membri del Consiglio dell'Istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina secondo quanto disposto dal Regolamento provinciale di attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.
5. Il Dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del Consiglio dell'Istituzione.
6. I rappresentanti del territorio sono designati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del Consiglio dell'Istituzione. Essi partecipano ai lavori del Consiglio con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
7. Il Responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.
8. Il Presidente è eletto, nel corso della prima seduta, dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.
9. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel Regolamento provinciale di attuazione dell'articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

Art. 7

Funzioni del Consiglio dell'Istituzione

1. Il Consiglio dell'Istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:
 - a) lo Statuto;
 - b) il Regolamento interno;
 - c) il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
 - e) il Progetto di istituto;
 - f) la Carta dei servizi;
 - g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione e il conto consuntivo;
 - h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
 - i) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative con i diversi soggetti territoriali nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete con altre Istituzioni scolastiche e formative;
 - j) gli accordi di programma e le convenzioni con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.
3. Il Consiglio inoltre:
 - a) nomina il revisore dei conti;
 - b) può richiedere pareri alla Consulta dei genitori negli ambiti e con le modalità definite nell'articolo 16;
 - c) definisce i criteri e le modalità per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti finanziati con risorse del bilancio dell'istituzione.

Art. 8

Funzioni del Dirigente dell'istituzione

1. Il Dirigente assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione spettano al Dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il Dirigente presenta almeno 2 volte all'anno al Consiglio dell'Istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.
3. Il Dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge provinciale e in particolare:
 - a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Istituzione e del Collegio dei docenti;
 - b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'Istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
 - c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione con le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'Istituzione e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
4. Il Dirigente dell'istituzione presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe.
5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo le norme vigenti. Il Dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal Dirigente.

Art. 9

Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il Dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il Collegio dei docenti adotta un Regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art 10

Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'adeguamento, nei limiti previsti dall'ordinamento, dei piani di studio alle esigenze formative e al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali definiti dal Consiglio dell'Istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto d'istituto;
 - d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti provvede altresì a ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di

programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.
2. Fanno parte del Consiglio di classe due rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e quattro rappresentanti dei genitori per la scuola secondaria di primo grado.
3. I rappresentanti dei genitori del Consiglio di classe vengono eletti annualmente dalla rispettiva componente con le modalità stabilite dal Regolamento interno e restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.
5. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'istituzione, o da un docente suo delegato, anche al fine di garantire la coerenza tra l'attuazione della programmazione didattico-educativa della classe e quella definita dal Collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.
2. Il Consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal Contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal Regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Composizione e durata in carica del Nucleo interno di valutazione

1. Il numero complessivo dei componenti del Nucleo interno di valutazione è di cinque membri, di cui tre appartenenti alla componente docenti, uno a quella dei genitori, uno al personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore. Il Nucleo interno di valutazione dura in carica 3 anni.
2. I membri della componente docente sono designati dal Collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto dei profili di competenza, rispettivamente dalla Consulta dei genitori e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.
3. Tutti i membri del Nucleo restano in carica per un periodo coincidente con la durata dell'organo. In caso di perdita dei requisiti o di dimissioni, entro 15 giorni dalla comunicazione la componente competente provvede a una nuova nomina, al fine di garantire la continuità nell'attività di valutazione.
4. La funzione di coordinamento del Nucleo interno di valutazione è affidata a un docente individuato dal Nucleo tra i suoi componenti.

5. Il funzionamento del Nucleo è disciplinato con il Regolamento interno.

Art. 14

Funzioni del Nucleo interno di valutazione

1. Il Nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto di istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal Consiglio dell'Istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il Nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del Progetto di istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico il Nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il Progetto di istituto. Il Rapporto annuale è inviato inoltre al Comitato provinciale di valutazione e al Dipartimento competente in materia di Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. La gestione finanziaria e patrimoniale delle istituzioni scolastiche è soggetta al riscontro di un revisore dei conti, che esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compie, anche ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale, elaborando una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio, prima dell'approvazione degli stessi. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti delle istituzioni e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
2. Il Consiglio dell'Istituzione nomina il revisore dei conti scegliendolo, su proposta della Provincia, nell'ambito del Nucleo di controllo della gestione. Il revisore dura in carica tre anni e non è revocabile.

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita della scuola.
2. La Consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio dell'Istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 24, che ne facciano richiesta prima dell'avvio dell'anno scolastico, in numero di uno per ciascuna associazione.
3. La Consulta in particolare:
 - a) formula proposte inerenti l'attività scolastica e la formazione degli studenti;
 - b) apporta un contributo in relazione a esigenze specifiche dell'istituzione o della sua gestione;
 - c) nell'ottica di un'idea di scuola come comunità, favorisce la partecipazione dei genitori alla vita della classe e della scuola, promuovendo la condivisione tra gli stessi dei problemi educativi e il rafforzarsi di reti solidali. A tal fine, e in sintonia con il Progetto di istituto, promuove incontri, corsi, conferenze e gruppi di studio - anche invitando esperti esterni - o altre iniziative per migliorare il livello qualitativo della formazione scolastica nonché attiva iniziative di formazione da rivolgere ai genitori o congiuntamente a genitori e docenti;
 - d) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'Istituzione, dal Collegio dei

docenti, dal Nucleo interno di valutazione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione.

4. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La Consulta elegge un Presidente che è referente anche per il Dirigente dell'istituzione.
5. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con il Regolamento interno.
6. L'Istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali e le risorse idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del Progetto di istituto

1. Il Progetto di istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Il Progetto di istituto contiene:
 - a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, definiti tenendo conto dei bisogni individuati, del più ampio sviluppo della conoscenza, nonché degli obiettivi fissati a livello nazionale e internazionale nell'ambito della comunità europea;
 - c) il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d) i progetti e le attività ricorrenti previsti a integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta;
 - e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale della scuola;
 - h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al Nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
 - j) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita della scuola, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
 - k) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
 - l) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art 18

Approvazione e durata del Progetto di istituto

1. Il Progetto di istituto è adottato dal Consiglio dell'Istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. Alla elaborazione del Progetto di istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio

dell'Istituzione. In particolare il Consiglio dell'Istituzione, preliminarmente all'approvazione, recepisce la delibera del Collegio dei docenti in relazione agli aspetti di programmazione dell'azione didattica e educativa, e acquisisce le proposte della Consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali il Consiglio dell'Istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il Progetto di istituto, di durata almeno triennale, è approvato dal Consiglio dell'Istituzione a maggioranza dei suoi componenti. Dopo cinque anni dalla sua approvazione il Progetto di istituto è comunque sottoposto a revisione per adeguarlo ai mutamenti del contesto.
5. Il Progetto di istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 19 **Carta dei servizi**

1. Il Consiglio dell'Istituzione approva, entro 24 mesi dall'adozione dello Statuto, la Carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La Carta descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e altre strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze e reclami.
3. La Carta dei servizi è predisposta dal Consiglio dell'Istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del Collegio dei docenti.
4. La Carta dei servizi è resa pubblica attraverso le seguenti modalità: pubblicazione all'albo dell'istituzione, consegna alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportuna diffusione anche attraverso l'utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20 **Contenuti del Regolamento interno**

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei docenti.
2. Il Regolamento interno in particolare disciplina:
 - a) le modalità di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, ad eccezione di quanto stabilito dalla normativa in vigore per il Consiglio dell'Istituzione;
 - b) l'individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c) la definizione delle modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute degli organi collegiali, con esclusione del Collegio dei docenti, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d) le modalità di funzionamento della Consulta dei genitori;
 - e) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla Consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;

- f) la determinazione delle modalità di pubblicità degli atti;
- g) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dalla scuola alla famiglia;
- h) gli orari e la programmazione delle attività scolastiche;
- i) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- j) i comportamenti da assumere all'interno dell'istituzione: spostamenti interni, criteri per l'accesso alla mensa, alla palestra, alle aule speciali, ai laboratori, agli spazi comuni e alla biblioteca;
- k) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;
- l) le modalità e criteri di distribuzione di materiale informativo esterno agli studenti;
- m) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- n) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali i viaggi di istruzione e le visite guidate, gli scambi e gli stage formativi;
- o) le modalità di stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per attività didattiche;
- p) il funzionamento degli uffici e gli orari di accesso al pubblico;
- q) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
- r) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse.

Art. 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio rappresentano un valore pedagogico e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il Consiglio dell'Istituzione disciplina con Regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti a irrogarle, le modalità di impugnazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 22

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio dell'Istituzione, entro 24 mesi dall'approvazione dello Statuto, approva a maggioranza dei suoi componenti, il Regolamento interno dell'istituzione e il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del Regolamento interno, al fine di pervenire a una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, e della Consulta dei genitori.
3. Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'Istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti e della Consulta dei genitori.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 23

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del Progetto d'istituto.
2. Il Consiglio dell'Istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il Dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto di istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'Istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo, predisposta dal Dirigente dell'istituzione, si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza di tutti gli interessati nella prospettiva di una più ampia condivisione all'interno della comunità.

Capo V

Partecipazione all'attività dell'Istituzione

Art. 24

Diritto di riunione e di assemblea

1. L'Istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione stessa.
2. Al fine di favorire la partecipazione, nella consapevolezza che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di confronto e crescita, l'Istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori, che rispettino quanto previsto dal comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'Istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento interno.

Art. 25

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'Istituzione mette a disposizione gli edifici, in orario extrascolastico, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. A tal fine l'Istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale, sottoscrive accordi con i Comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 26

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'Istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'Istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà in cui vive, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'Istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne, sia promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto d'istituto. In particolare l'Istituzione promuove e attua le seguenti azioni:
 - a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto d'istituto;
 - b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale;
 - c) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - d) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera;
 - e) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione.
3. Per l'attuazione di quanto predisposto dal comma 2, il Consiglio dell'Istituzione definisce gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica. Il Dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'Istituzione. Per tutti i progetti attivati il Nucleo di valutazione interno provvede a verificarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

Capo VII

Norme finali

Art. 27

Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono deliberate dal Consiglio dell'Istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione lo Statuto è inviato alla Provincia che, entro quarantacinque giorni, può rinviarlo qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'Istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione.